

Verona, 2 Aprile 2020

CIRCOLARE TEMATICA

Emergenza epidemiologia da Coronavirus –
Convenzione ABI associazioni datoriali e organizzazioni sindacali
dei lavoratori –
Cassa integrazione anticipata dalle banche

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it





1 PREMESSA

In data 30 marzo 2020, è stata sottoscritta la convenzione stipulata dall'ABI con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La convenzione prevede che la "Cassa integrazione ordinaria" e la "Cassa integrazione in deroga" possano essere anticipate direttamente dagli istituti bancari, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020).

In questo caso, l'anticipazione dell'indennità avviene mediante l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto eventualmente dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a euro 1.400 per i destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito. Preferibile è che la richiesta dell'anticipazione alle banche avvenga mediante modalità telematiche-*online*.

In caso di inadempimento del dipendente, al datore di lavoro sarà comunicato, da parte della banca, il saldo a debito del conto corrente dedicato.

Finalità della convenzione stipulata dall'ABI con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori è quella di «dare concrete risposte sociali alle persone ed alle loro famiglie anche in questa difficile fase», nel rispetto della libera concorrenza fra le banche. La finalità è quindi quella di supportare le esigenze finanziarie dei lavoratori che non percepiranno (i) la cassa integrazione e (ii) gli altri strumenti di sostegno al reddito per sospensione del lavoro direttamente dai datori di lavoro e che, pertanto, sarebbero costretti ad attendere i tempi di pagamento fisiologici dell'INPS.

2 IL PAGAMENTO DIRETTO ED I TEMPI DI EROGAZIONE

La possibilità che i datori di lavoro possano chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS direttamente ai lavoratori in luogo dell'anticipazione in busta paga è definita dall'art. 19 "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario", D.L. n. 18/2020; mentre l'art. 22 "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga", D.L. n. 18/2020, definisce che è l'INPS a provvedere al pagamento diretto, in quanto unico canale di pagamento della prestazione.

Tuttavia, anche a seguito dell'approfondimento del 30 marzo 2020 pubblicato dalla "Fondazione Studi – Consulenti del lavoro", è risultato evidente che i tempi di pagamento sarebbero stati inevitabilmente successivi al 15 aprile auspicato, non essendo tecnicamente possibile, stante le vigenti normative, rispettare detto termine.





3 L'ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ DALLE BANCHE

Come anticipato in premessa, in data 30 marzo 2020, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (AGCI, Confcooperative, Legacoop – riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane –; Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confetra, Confindustria, CGIL, CISL UIL, UGL, FABI FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN) hanno sottoscritto una convenzione, che, in parte, rivede la precedente convenzione stipulata fra le parti in data 5 aprile 2009, finalizzata a fronteggiare la crisi economico-finanziaria dell'epoca.

La "nuova" convenzione prevede:

- l'ammissibilità dell'anticipazione dell'indennità dalle banche anche alla "Cassa integrazione ordinaria" ed alla "Cassa integrazione in deroga", a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 prevista dal D.L. n. 18/2020;
- che i lavoratori possano richiedere a titolo di anticipazione dell'indennità da percepire un importo forfettario complessivo di euro 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale;
- in caso di proroga degli interventi di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020, l'anticipazione potrà essere richiesta;
- qualora richiesto dalla banca, l'anticipazione avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito;
- l'apertura di detto credito cesserà nel momento in cui l'INPS verserà il trattamento di integrazione salariale;
- l'apertura di detto credito non potrà comunque avere durata superiore di 7 mesi.

3.1 I DESTINATARI

Possono accedere all'anticipazione bancaria:

• i lavoratori, i soci -lavoratori, i lavoratori agricoli e della pesca che risultano essere i beneficiari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche tempo per tempo vigenti, che siano dipendenti di datori di lavoro che, seppur in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli





anzidetti soggetti a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. n. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

3.2 LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA

Preferibile è che la richiesta dell'anticipazione alle banche avvenga mediante modalità telematicheonline, cosicché da limitare il più possibile l'afflusso fisico di persone presso le banche e le filiali. Le
banche, a tal fine, ed in considerazione della valenza sociale di detta iniziativa, si sono impegnate a
ridurre al minimo i costi e ad offrire condizioni di massimo favore ai soggetti coinvolti.

3.3 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI IN CAPO AL LAVORATORE/DATORE DI LAVORO

In caso di richiesta dell'anticipazione bancaria, i singoli lavoratori e/o datori di lavoro dovranno fornire alla banca tempestivamente i risultati relativi all'esito della domanda di trattamento dell'integrazione salariale per emergenza Covid-19.

È previsto inoltre che:

- in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o allo scadere dei 7 mesi, nel caso in cui l'INPS non abbia effettuato il pagamento, alla banca è concessa la facoltà di richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore, il quale, entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà provvedere ad estinguerlo. In ipotesi di inadempimento di quest'ultimo, la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato ed il datore di lavoro dovrà versare, sempre su detto conto corrente, gli emolumenti a cui ha diritto il lavoratore (ivi compresi TFR e/o anticipazioni dello stesso), sino a concorrenza del debito;
- il datore di lavoro è responsabile in solido in caso (i) di omesse o errate comunicazioni alla banca o di (ii) totale-parziale mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per cause allo stesso imputabili.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini

